



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 - C.A.P. 84020 Tel. e Fax : 0828 966002-966244 - C.F. 00547700658
Sito Web : www.comune.ottati.sa.it Pec: protocollo.ottati@asmepec.it

Ordinanza n. 22/2019 del 2.08.2019 prot. n. 2456

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITA' PUBBLICA DI CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DELLA Strada Comunale loc. Faccianda - tratto antistante il Cimitero Comunale per realizzazione edicole funerarie al terzo piano del Cimitero Comunale.

IL SINDACO

VISTO che, sono in corso i lavori di realizzazione edicole funerarie al terzo piano del Cimitero Comunale.
VISTA la richiesta acquisita al Comune in data 2.08.2019, col n. 2455, del Geom. Gennaro PUGLIESE, che in qualità di Direttore Dei Lavori, **CHIEDE** la chiusura temporanea del giorno **5.08.2019 dalle ore 6.30 alle ore 12.00 ca** della strada comunale che conduce dal Cimitero Comunale alla loc. Tempa del Prato, sia al traffico pedonale che veicolare al fine di consentire le operazioni di sicurezza del getto del calcestruzzo da parte delle Ditta Appaltatrice dei lavori;
VISTA l'urgenza di provvedere in merito, in quanto vi è la necessità di realizzare due edicole funerarie al terzo piano ecc., in mancanza di loculi disponibili;
VISTO l'art. 54 comma 4 T.U. 267/2000;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

ORDINA

LA CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE CHE DAL CIMITERO COMUNALE CONDUCE ALLA LOC. TEMPA DEL PRATO, per il giorno 5.08.2019 dalle ore 6,30 alle 12,00 ca.

DISPONE che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura dell'Impresa Esecutrice dei Lavori;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dal personale indicato all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;

AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia. Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale. Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

IL SINDACO,
Elio GUADAGNO